



Cari Amici,
come tutti Voi, abbiamo festeggiato la fine del 2017 e l'inizio del nuovo anno.

Il 2017 è stato un anno ricco di sviluppi significativi nel settore del controllo delle esportazioni e delle sanzioni economiche internazionali: l'attuazione dell'**accordo sul nucleare in Iran**, l'inasprimento delle **sanzioni contro la Corea del Nord**, la fine del sostanziale parallelismo che esisteva tra misure sanzionatorie **USA e UE contro la Russia**, le aperture statunitensi sul **Sudan**, le sanzioni contro il **Venezuela**, l'adozione in Italia del **nuovo decreto legislativo sul duplice uso e sulle sanzioni**.

Siamo molto orgogliosi dei traguardi che i nostri clienti che operano in mercati soggetti a restrizioni o che trasferiscono prodotti sottoposti a controllo hanno raggiunto.

Allo stesso modo, siamo orgogliosi del fatto che, nel corso dell'anno che si è appena chiuso, il nostro team di lavoro è cresciuto e si è arricchito delle competenze di nuovi colleghi, che ci aiuteranno a sviluppare l'offerta dei nostri servizi. Da questo mese **abbiamo anche aperto una sede a Roma specializzata in export control e sanzioni economiche**. Sarà più facile il contatto con le imprese del centro e del sud Italia e anche con le autorità ministeriali.

Si apre un anno impegnativo che il team Export Control dello Studio Legale Padovan intende affrontare con sempre maggior impegno e passione.

Come da nostra consuetudine, vi inviamo un'edizione speciale delle nostre client alerts, che tratta i temi 'caldi' del momento. E con la speranza di incontrare quanti più tra voi in occasione del **convegno sul nuovo decreto sul duplice uso e sulle sanzioni**, che abbiamo organizzato per **martedì 6 febbraio a Milano**, Vi giungano i nostri più calorosi auguri di un prospero 2018: che possiate realizzare i Vostri progetti e qualcuno almeno dei Vostri sogni.

❖ Dual-use: il nuovo Decreto Legislativo sulle sanzioni

L'**11 dicembre 2017** il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa UE in materia di esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, misure restrittive contro paesi terzi, commercio di strumenti di tortura e operazioni di esportazione di materiali proliferanti.

Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani

mzinzani@studiopadovan.com



Avv. Alessandro Guaiana

aguaiana@studiopadovan.com



Avv. Valerio Picchiassi

vpicchiassi@studiopadovan.com



Avv. Ilaria Anna Colussi

icolussi@studiopadovan.com



Dott.ssa Giulia Levi

glevi@studiopadovan.com



Dott. Manuel Venuti

mvenuti@studiopadovan.com

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, proponiamo di seguito le principali novità che si possono evincere dallo [schema di decreto legislativo](#) già approvato in via preliminare il 15 settembre 2017 e sottoscritto dal Presidente della Repubblica a metà dicembre scorso:

- l'introduzione della cosiddetta '**licenza zero**', ovvero della dichiarazione di libera esportabilità di una determinata merce che potrebbe presentare *prima facie* profili di dualità, resa se del caso dal MiSE su richiesta dell'esportatore (prassi mutuata dall'esperienza tedesca);
- l'inserimento di **norme nazionali di dettaglio** che vanno a completare la normativa in materia di transito di prodotti sottoposti a controllo contenuta nel **Reg. (CE) 428/2009**;
- l'**estensione ai servizi d'intermediazione della "clausola onnicomprensiva mirata"**, c.d. *catch all*, la quale consente all'Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un'operazione di esportazione, altrimenti libera, qualora abbia ricevuto notizia di un utilizzo finale sensibile;
- l'**adeguamento della cornice sanzionatoria** (a seconda dei casi, amministrativa pecuniaria e/o penale) per le violazioni in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni contro paesi terzi.

❖ Iran: la de-certificazione dell'accordo sul nucleare

Il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha annunciato, lo scorso **13 ottobre 2017** in un comunicato ufficiale della Casa Bianca, la nuova **strategia** della sua Amministrazione nei confronti dell'Iran. In particolare, egli ha annunciato il proprio rifiuto di certificare il rispetto del *Joint Comprehensive Plan of Action* (il "**JCPOA**" ovvero l'accordo in esecuzione del quale, a fronte dell'impegno dell'Iran a non sviluppare energia nucleare per scopi militari, la maggior parte delle sanzioni internazionali è stata revocata) da parte dell'Iran. Trump ha infatti affermato che il Paese avrebbe, in più occasioni, violato l'accordo internazionale (ad esempio, con riferimento agli impegni assunti in tema di acqua pesante e di centrifughe avanzate).

In risposta, il Consiglio dell'Unione Europea ha rilasciato la **Dichiarazione del 16 ottobre 2017**, nella quale la de-certificazione operata da Trump viene descritta come "un processo interno agli Stati Uniti" e mediante la quale l'Unione Europea ha invitato gli Stati Uniti a rispettare gli obblighi assunti con il JCPOA, ribadendo altresì il proprio impegno per la piena attuazione dell'accordo internazionale.

A seguito dell'annuncio di Trump, il Congresso ha avuto a disposizione sessanta giorni entro i quali introdurre una legislazione, ad approvazione accelerata, finalizzata al ripristino delle sanzioni vigenti prima del JCPOA, ivi incluse le cosiddette "**sanzioni secondarie**" che colpiscono imprese, banche ed individui non statunitensi. Tale termine è spirato senza alcuna decisione, da parte dell'organo legislativo statunitense, sulla reintroduzione delle sanzioni contro l'Iran.

Conseguenza di quanto sopra è che, poiché la **certificazione dell'accordo** deve avvenire trimestralmente ai sensi del *Iran Nuclear Agreement Review Act*, la nuova **deadline** entro la quale Trump dovrà pronunciarsi cadrà a **metà gennaio 2018**. Si noti che, nello stesso periodo, Trump dovrà decidere se rilasciare alcuni "**waivers**" (ovvero atti presidenziali) delle sanzioni secondarie, specificatamente previsti dalla normativa statunitense. Infatti, le leggi che prevedono sanzioni secondarie includono tra le proprie disposizioni i cosiddetti *waivers*, che devono essere periodicamente rinnovati dal Presidente; in caso di contrario, le sanzioni secondarie previste dalle varie leggi verrebbero automaticamente reintrodotte.

Vale la pena evidenziare che il Presidente Trump non ha certificato il rispetto del JCPOA, ma ha comunque rilasciato – nel settembre scorso – alcuni *waivers* di sanzioni secondarie. Tale circostanza potrebbe significare che la reale intenzione dell'Amministrazione Trump non sia quella di “recedere” dall'accordo sul nucleare, reintroducendo anche le sanzioni secondarie sospese a partire dal 16 gennaio 2016 (giorno di implementazione del JCPOA), bensì di rinegoziarne alcune disposizioni. Deve tuttavia tenersi in considerazione che la risposta del Governo iraniano alle recenti proteste popolari, diramatesi nel Paese, ben potrebbero influire sulle prossime decisioni del Presidente Trump in tema di sanzioni contro l'Iran.

❖ **Russia: Attuazione e interpretazione del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act**

Il 2 agosto 2017 il presidente degli USA ha emanato il [Countering America's Adversaries Through Sanctions Act \(CAATSA\)](#), inasprendo certe misure restrittive, in particolare, nei confronti dell'Iran, della Corea del Nord e della Russia. Tra agosto e dicembre 2017, le misure del CAATSA hanno via via preso efficacia, accompagnate da un set di FAQs di chiarimento da parte delle autorità coinvolte.

Le misure relative alla Russia che potrebbero avere un impatto anche su operatori e operazioni del tutto estranei alla giurisdizione statunitense sono le seguenti:

- Sezione 223 (a; b; c) – Sanzioni settoriali (primarie)

Si tratta di sanzioni rivolte esclusivamente ai soggetti qualificabili come U.S. persons. È il caso delle modifiche alle c.d. sanzioni settoriali: a partire dal 28 novembre 2017 sono diventate effettive le modifiche alle Directives 1 e 2 dell'Executive Order 13662, che hanno ridotto la durata dei crediti che i soggetti qualificabili come U.S. persons possono concedere a determinati attori dei settori finanziario (14 giorni, Directive 1) ed energetico russi (60 giorni, Directive 2). Le FAQs dell'OFAC, in particolare la n. 539, fanno invece pensare ad una temporanea marcia indietro sull'assoggettamento alle medesime misure di operatori pubblici russi dei settori ferroviario, siderurgico e minerario, che pure sono previste in principio dal CAATSA (Section 223 a).

- Sezione 223 (d) – Sanzioni settoriali su forniture per progetti petroliferi speciali (primarie)

Il 31 ottobre 2017 è stata modificata la Directive 4, che, analogamente alle Directives 1 e 2, si rivolge esclusivamente a soggetti qualificabili come U.S. persons, vietando a partire dal 29 gennaio 2018 la fornitura di beni e servizi (tranne servizi finanziari) a progetti petroliferi speciali nei quali i principali player russi del settore oil & gas abbiano una partecipazione pari o superiore al 33 %. Per progetti petroliferi speciali si intendono quei progetti di estrazione del petrolio dalle acque profonde, da piattaforme nell'Artico o da formazioni di scisto. Due importanti dettagli innovativi rispetto alla precedente versione della Directive 4 sono da notare: la percentuale relativamente bassa (33 %) di partecipazione nei progetti dei soggetti di cui alla Directive 4 (o di soggetti da questi posseduti al 50 % o più) oltre la quale si applicano le sanzioni e il fatto che i progetti petroliferi speciali rilevanti per la normativa possano trovarsi anche fuori dalla Russia. Questi due fattori, uniti al fatto che i soggetti inclusi nella Directive 4 sono importanti gruppi industriali russi e al fatto che non sempre è semplice escludere beni di origine statunitense in forniture complesse destinate al settore petrolifero, rendono questa previsione di impatto potenzialmente ampio, pur non costituendo vere e proprie secondary sanctions.

- Sezione 225 – Sanzioni su investimenti significativi in progetti petroliferi speciali (secondarie)

Tale Sezione ha reso obbligatoria, e non più discrezionale, per il presidente degli USA l'imposizione di sanzioni ai soggetti non statunitensi che effettuino un investimento ritenuto significativo in progetti petroliferi speciali. L'implementazione delle misure in questione è stata delegata dal presidente al Dipartimento di Stato. Quest'ultimo, il 31 ottobre 2017, ha pubblicato una [Guidance](#) che chiarisce che le sanzioni riguarderanno investimenti compiuti dopo il 1° settembre 2017; che i progetti petroliferi speciali, come definiti nel paragrafo precedente, devono trovarsi sul territorio russo; che la valutazione sulla qualificazione di un investimento come "significativo" verrà fatta caso per caso dal Dipartimento di Stato, escludendo a priori che possa essere ritenuto "significativo" un investimento per il quale un soggetto statunitense non avrebbe avuto bisogno di ottenere un'autorizzazione.

- Sezione 232 – Sanzioni su investimenti significativi e/o forniture relative a oleodotti/gasdotti russi (secondarie)

Questa Sezione ha introdotto misure facoltative nei confronti di soggetti, indifferentemente statunitensi o non statunitensi, che effettuino investimenti o forniture di beni, al di sopra di determinate soglie, a beneficio della costruzione o del funzionamento di infrastrutture per l'esportazione di energia russe. Si tratta di una delle disposizioni del CAATSA che, al momento della pubblicazione, hanno destato le maggiori preoccupazioni quanto all'impatto potenziale su imprese europee e italiane. L'implementazione delle misure in questione è stata delegata dal presidente al Dipartimento di Stato. Quest'ultimo, il 31 ottobre 2017, ha pubblicato una [Guidance](#) che ridimensiona notevolmente il perimetro dei rischi, chiarendo, in particolare:

- Gli oleodotti/gasdotti rilevanti sono soltanto quelli che hanno origine in Russia, e non anche quelli che vi transitano;
- Il necessario "coordinamento con gli alleati" prima che le sanzioni vengano imposte sarà improntato a non mettere a rischio la loro sicurezza energetica o la loro salute pubblica;
- Le operazioni rilevanti sono soltanto quelle nell'ambito di contratti firmati successivamente al 2 agosto 2017 e sono escluse le operazioni di manutenzione.

- Sezione 231 – Sanzioni per operazioni significative con soggetti appartenenti ai settori russi della difesa o dell'intelligence (secondarie)

La sezione 231 del CAATSA ha introdotto misure obbligatorie che il presidente è tenuto a imporre nei confronti di soggetti, indifferentemente statunitensi o non statunitensi, che effettuino transazioni significative con soggetti inseriti in un'apposita lista redatta dal Segretario di Stato in quanto ritenuti appartenenti ai settori russi della difesa o dell'intelligence. Una prima versione di tale [lista](#) è stata pubblicata dal Dipartimento di Stato il 27 ottobre 2017. I soggetti inseriti nella lista non sono sottoposti a misure restrittive (alcuni lo sono, in base ad altri programmi) ma effettuare operazioni significative con loro successivamente al 2 agosto 2017 può esporre soggetti statunitensi a partire dal 29 gennaio 2018, come chiarito nella [Guidance](#) pubblicata dal Dipartimento di Stato.

- Sezione 228 – Sanzioni per operazioni significative con soggetti presenti nelle blacklist statunitensi relative a Russia-Ucraina (secondarie)

Questa Sezione ha introdotto misure obbligatorie che il presidente è tenuto a imporre ai soggetti non statunitensi che effettuino transazioni particolarmente significative (per la loro capacità di violare o aggirare le sanzioni) con soggetti sottoposti a restrizioni nell'ambito degli Executive Order riguardanti la Russia o con soggetti ad essi vicini, inclusi i parenti stretti. Il 31 ottobre 2017 l'OFAC ha pubblicato delle [FAQs](#) (544 e ss.) per chiarire i significati dei vari termini utilizzati nella normativa. Di particolare interesse è la precisazione che tra i soggetti da considerare rilevanti per le transazioni che possono comportare sanzioni ci sono anche quelli inseriti nella c.d. SSI List (lista delle sanzioni settoriali) e non soltanto quelli inseriti nella SDN List. Naturalmente, le eventuali sanzioni secondarie per operazioni con soggetti SSI scatteranno soltanto per violazioni particolarmente significative delle disposizioni attualmente applicabili alle U.S. persons (divieto di concessione di crediti/finanziamenti oltre certe scadenze). La sezione 228 del CAATSA prevede inoltre misure obbligatorie che il presidente è tenuto a imporre ai soggetti ritenuti responsabili o complici di gravi violazioni dei diritti umani nei territori occupati illegittimamente dal governo russo. Su tali misure non sono al momento intervenuti né chiarimenti né atti normativi secondari da parte delle autorità statunitensi.

- Sezione 226 – Sanzioni a istituzioni finanziarie non statunitensi per operazioni significative con soggetti presenti nelle blacklist statunitensi relative a Russia-Ucraina (secondarie)

Tale Sezione ha previsto come obbligatorie, e non più come facoltative, misure nei confronti di istituzioni finanziarie non statunitensi che facilitino transazioni significative con soggetti inseriti in SDN List o con soggetti dei settori russi della difesa o dell'energia. Il 31 ottobre 2017 l'OFAC ha pubblicato delle [FAQs](#) (541 e ss.), per chiarire i significati dei vari termini utilizzati nella normativa.

- Sezione 233 – Sanzioni a chi contribuisca a “finte privatizzazioni” (secondarie)

La Sezione in oggetto ha previsto misure obbligatorie, che il presidente è tenuto a imporre nei confronti di soggetti, indifferentemente statunitensi o non statunitensi, che attraverso investimenti complessivamente ai 10 milioni di dollari, contribuiscano alla privatizzazione di imprese statali russe che rappresentino un indebito vantaggio per rappresentanti del governo russo o persone ad essi vicine. Con la [FAQ 540](#), pubblicata il 31 ottobre 2017, l'OFAC chiarisce i significati dei vari termini utilizzati nella normativa.

❖ **Interventi nel settore armamenti**

L'autorità italiana competente al rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione di materiali d'armamento – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) – ha emanato nel corso del 2017 una serie di direttive, circolari, raccomandazioni utili per gli operatori del settore. tra i principali interventi ricordiamo:

- La [Direttiva MAECI UAMA 010 P 8740](#) del 3 marzo 2017 chiarisce le modalità di tenuta dei registri per i trasferimenti intracomunitari e fornisce un modello di registro;

- La [Direttiva n. 11688](#) del 28 marzo 2017 precisa tutta la **documentazione necessaria per la presentazione delle istanze** di autorizzazione ai trasferimenti intracomunitari, alle esportazioni (extra-UE) e altre operazioni (come intermediazioni e transiti), allegando i relativi moduli;
- La [Circolare MAECI UAMA 010 P 22378](#) del 30 giugno 2017 chiarisce alcuni aspetti del Decreto Interministeriale MAECI MEF del 17 maggio 2017 che modifica il Decreto Tariffe del 26 aprile 2013, introducendo un **sistema alternativo e semplificato di pagamento** per le Micro, Piccole e Medie Imprese nell'ambito dei versamenti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni;
- La [Direttiva n. 41138](#) dell'11 dicembre 2017 integra la direttiva 11688 del 28 marzo fornendo chiarimenti sulla **procedura per il rilascio dei provvedimenti di proroga** dei termini di validità delle autorizzazioni, le cui istanze vanno presentate almeno 30 giorni prima della scadenza delle relative autorizzazioni. Sono allegati alla direttiva anche i relativi moduli di richiesta proroga;
- La [Nota 41303](#) dell'11 dicembre 2017 rammenta della possibilità di assolvere l'imposta di **bollo** (che va apposta su tutte le istanze presentate a UAMA, ad eccezione delle comunicazioni di inizio trattative contrattuali) anche **in modalità virtuale**, previo l'ottenimento di una specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- La [Comunicazione 41846](#) del 14 dicembre 2017 statuisce alcuni **doveri di comunicazione** in capo alle società iscritte al Registro Nazionale Imprese operanti nel Settore Armamenti: l'acquisizione di partecipazioni a qualsiasi titolo in società operanti nei settori strategici (difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni) e l'assunzione di delibere relative a operazioni straordinarie da parte delle medesime società (fusione, scissione, trasferimento dell'azienda o di rami d'azienda, trasformazione e scioglimento della società, mutamento dell'oggetto sociale, modifica di clausole statutarie) devono essere debitamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attese le prerogative di intervento (cosiddetto '**Golden Power**') del Governo negli ambiti della difesa e della sicurezza nazionale.

SAVE THE DATE!

Nel salutarvi e porgerVi ancora una volta i nostri auguri di un Sereno 2018, ricordiamo nuovamente il **Convegno**, da noi organizzato, per il **6 febbraio 2018** a Milano sul nuovo Decreto Legislativo che adegua la normativa italiana alle disposizioni UE in materia di duplice uso, sanzioni contro paesi terzi, commercio di strumenti di tortura e operazioni di esportazione di materiali proliferanti. Interverranno gli autori del decreto, le autorità competenti e gli esperti della materia, per analizzare le novità del provvedimento e le implicazioni per gli operatori. Seguirà appena possibile il programma e la sede dell'evento, unitamente ai dettagli per le iscrizioni.